

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO** e **MERZARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1972

Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento italiano, con la legge 30 gennaio 1968, n. 47, provvede ad aggiornare le rendite per inabilità permanente e per morte e gli assegni una volta tanto in caso di morte a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dai raggi X e da sostanze radioattive.

Contemporaneamente la predetta legge stabiliva le nuove misure degli oneri contributivi necessari per far fronte alle spese.

Ma mentre per questi ultimi veniva precisata nella legge la decorrenza con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1967 (articolo 1), per le prestazioni, invece, non vi era riferimento ad alcuna data (articolo 2); di modo che nella pratica attuazione di quest'ultima norma ci si è sempre riferiti ai principi generali fissati dall'articolo 10 delle disposizioni preliminari del codice civile, con la conseguenza che la nuova disciplina per le

prestazioni ha avuto decorrenza dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1968 e cioè dal 2 marzo 1968.

I proponenti, ritenendo che la volontà del legislatore sia stata quella, all'atto dell'approvazione della legge, di far decorrere i nuovi benefici delle prestazioni dalla stessa data dalle quali decorrono i nuovi oneri, con il presente disegno di legge — che sottopongono nuovamente all'attenzione del Parlamento — intendono sanare la precaria situazione nella quale si sono venuti a trovare benemeriti professionisti colpiti dal male nell'esercizio della loro attività lavorativa.

Essi confidano, pertanto, nell'accoglimento del disegno di legge che qui viene presentato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1967.